


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett VIII
III - Soc. Ruffe-APB
N. 14.03.2016
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott. ssu. Arch. M. Miroli)



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE VIII
Servizi sociali e politiche per la famiglia
Pubblica istruzione Politiche Educative e Asili Nido

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale data <u>11.03.2016</u> N. <u>462</u> Settore VIII - N. 65 Data 10 Marzo 2016	Oggetto: Procedura Negoziata per l'affidamento del Servizio socio psico pedagogico dal 1° Aprile 2016 al 9 Giugno 2016- Determina a Contrarre CIG 6623577CA4
--	---

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2016 CAP. 1584 IMP. 436/16
MISSIONE 04 PROGRAMMA 06 TIT OLO 1
MACROAGGREGATO 03 3° livello 02 4° livello 15 5° livello 999

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasedici – giorno dieci del mese di Marzo - nell'ufficio del Settore VIII - il Dirigente *ad interim* Arch. Antonio Virginia ha adottato la seguente determinazione:

Visti gli artt. 2 e 7 della Legge 4 agosto 1977 n. 517 che prevedono rispettivamente, nelle scuole elementari e nelle scuole medie la presenza del servizio socio psico pedagogico al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni portatori di handicap;

Vista La L.r. 28 marzo 1986, n.16 che pone a carico dei Comuni la spesa per il servizio socio psico pedagogico di cui agli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977 n. 517;

Vista la Legge 104/92 (legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che, tra gli altri, prevede interventi volti a realizzare il diritto all'educazione, all'istruzione, all'integrazione scolastica della persona diversamente abile mediante interventi di carattere socio psico pedagogico;

Vista la Legge 107/2010 sull'inclusione sociale degli alunni con DSA (disturbi specifici di apprendimento);

Vista infine la Direttiva del Ministero dell'Istruzione del 27.12.2012 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali ed organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" che fornisce indicazioni organizzative anche sull'inclusione di quegli alunni che non siano certificabili né con disabilità né con disturbi DSA ma, che abbiano difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio ambientale e richiedono bisogni educativi speciali (B.E.S.);

Dato atto che il servizio socio psico pedagogico è stato, istituito nel Comune di Ragusa nel 1981, ha da sempre rappresentato per gli Istituti Scolastici della Città, un valido e sostanziale supporto, in quanto interviene non soltanto riguardo alle problematiche degli alunni portatori di handicap, ma anche sul disagio giovanile oltre che sugli alunni a svantaggio ambientale ed in difficoltà di apprendimento;

Vista la Determinazione a Contrarre n. 2798 del 18/12/2015 in cui viene approvato il capitolato Speciale e le linee guida;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3060 del 31/12/2015 di approvazione del Bando di gara per il servizio Socio Psico Pedagogico;

Vista altresì la Determinazione Dirigenziale n. 3 del 14/01/2016 di Rettifica del Capitolato d'appalto approvato con la citata Determinazione Dirigenziale n. 2798 del 18/12/2015;

Verificato che l'art. 125, comma 10, lett. c del D.lgs. n. 163 del 2006, consente l'acquisizione in economia di beni e di servizi, nel caso di prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 391 del 3 Marzo 2016 di affidamento di predetto servizio all'A.T.I. formata dalle Cooperative Sociali Agape, Cos e Vis fino al 31/03/2016;

Ritenuto opportuno predisporre una Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di Bando per affidare, nelle more dell'espletamento delle operazioni di gara, il servizio in parola per il periodo 1° Aprile 2016 - 9 Giugno 2016 così da garantire la continuità del servizio fino alla fine dell'anno scolastico in corso;

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 192 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) la procedura di affidamento dei contratti pubblici deve essere preceduta dalla Determinazione a contrarre che deve obbligatoriamente indicare:

- a) il fine che il contratto intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dalle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto, per quanto disposto dalle citate norme (art. 11 D. Lgs. 163/2006 e art. 192 del T.U.E.L.):

- che il fine che il contratto intende perseguire attivando il servizio socio psico pedagogico nelle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado è quello di prevenire, eliminare le condizioni di difficoltà, di disagio familiare ed individuale nonché di favorire l'integrazione dagli

alunni portatori di handicap, come già ampiamente specificato all'art. I del capitolato d'appalto, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- che l'oggetto del contratto è l'acquisizione del servizio socio psico pedagogico nelle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
- che la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed ai sensi del parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione prec. n. 219 del 18/12/2013;

Ritenuto, per quanto sopra, necessario affidare il servizio socio psico pedagogico ad una ditta che garantisca quei requisiti di esperienza ed organizzazione necessari per svolgere al meglio le prestazioni principali di cui all'art. 4 del capitolato d'appalto, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che per la loro peculiarità hanno una importante rilevanza sociale;

Valutato che sono ammessi a presentare offerte i soggetti di cui all'art. 34 e i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. che non si trovino nella situazione di cui all'art. 38 del citato D. Lgs. n. 163/2006 e che dimostrino un fatturato globale negli ultimi tre esercizi non inferiore a € 18.000,00, che indichino l'importo in servizi resi nel settore oggetto della gara negli ultimi tre esercizi non inferiore a € 14.000,00, che infine indichino l'espletamento negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte di almeno un servizio identico a quello oggetto della gara di importo non inferiore ad € 12.000,00;

Valutato che per il corretto svolgimento del servizio necessita approvare il capitolato d'appalto e la lettera di invito allegati, che unitamente al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che la spesa per il servizio socio psico pedagogico dell'Ente Comunale si quantifica complessivamente per un periodo 1° Aprile 2016- 9 Giugno 2016 per n. 59 giornate come da calendario scolastico in € 94.500,00 (IVA inclusa);

Dato atto che attraverso il sistema SIMOG, per la procedura in parola è stato acquisito il seguente Codice di Identificazione Gara CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L 136/2010 e s.m.i. : CIG: 6623577CA4;

Dato atto che si rende necessario impegnare la somma di € 30.00 per il pagamento del contributo dovuto all'autorità anticorruzione (ANAC), da effettuarsi entro il termine di scadenza che sarà indicato nel bollettino MAV;

Preso atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate nell'art. 53 del vigente regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa,

1. procedere all'affidamento, per il periodo 1° Aprile 2016- 9 Giugno 2016 per n. 59 giornate come da calendario scolastico, del servizio socio psico pedagogico, mediante procedura negoziata e con il criterio del massimo ribasso ex art. 82 del D.Lgs. n. 163 del 2006;
2. approvare il capitolato d'appalto e la lettera di invito allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. dare atto che l'importo a base d'asta ammonta a € 90,000,00 oltre IVA al 5%;
4. quantificare in € 30,00 il contributo dovuto all'Autorità Anticorruzione (ANAC) da effettuarsi entro il termine di scadenza che sarà indicato ne bollettino MAV;
5. dare atto che i costi della sicurezza da interferenza sono pari a € 0.00;
6. dare mandato al Dirigente del Settore II di procedere all'espletamento di tutte le operazioni concernenti la verifica della documentazione amministrativa e le operazioni di gara;

7. precisare che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 8/08/2000 che:

- il fine che il contratto intende perseguire attivando il servizio socio psico pedagogico nelle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado è quello di prevenire, eliminare le condizioni di difficoltà, di disagio familiare ed individuale nonché di favorire l'integrazione dagli alunni portatori di handicap, come già ampiamente specificato all'art.1 del capitolato d'appalto, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- l'oggetto del contratto è l'acquisizione del servizio socio psico pedagogico nelle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
- che la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed ai sensi del parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione prec. n. 219 del 18/12/2013;
- la durata dell'affidamento corrisponde al periodo 1° Aprile 2016- 9 Giugno 2016 per n. 59 giornate come da calendario scolastico;
- stabilire i seguenti requisiti specifici di capacità economica per la partecipazione alla gara:
 - aver realizzato nell'ultimo triennio (2012-2013-2014) un fatturato globale pari a € 18.000,00;
 - aver, nell'ultimo triennio (2012-2013-2014), reso servizi nel settore oggetto della gara per un importo pari a € 14.000,00;
 - aver espletato negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte almeno un servizio identico a quello oggetto della gara di importo non inferiore ad € 12.000,00;

8. Nominare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Tiziana Firrincieli;

9. Impegnare sul Bil. 2016 cap. 1584 capitolo n. 1584 Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 3° Livello 02 l'importo complessivo di € 94.530,00 di cui € 90.000,00 oltre IVA al 5% pari a € 4.500,00 per una somma complessiva di € 94.500,00 per la copertura dei costi del servizio, € 30,00 per il pagamento del contributo all'ANAC; *imp 436/16*

10. Di diminuire la prenotazione di spesa n. 2/2016 sul cap. 1584 capitolo n. 1584 Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 3° Livello 02 come segue:

- da € 322.873,64 a € 228.343,64 sul Bilancio 2016 capitolo n. 1584 cod. Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 3° Livello 02 ;

11. dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione bandi di gara e contratti, ai sensi dell'art. 37 . comma 1, 2 del D.L.vo n.33/13;

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE:

- Capitolato Speciale di appalto;
- Lettera di invito.

Il Funzionario Titolare di P.O.

Dott.ssa Tiziana Firrincieli

Il Dirigente

Arch. Antonio Virginia

Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco, al Segretario Generale, al Settore Ragioneria e al CED per la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione bandi di gara e contratti, ai sensi dell'art. 37 . comma 1, 2 del D.L.vo n.33/13


Il Funzionario Titolare di P.O.
Dott.ssa Tiziana Pirrunceli

Il Dirigente
Arch. Antonio Virginia

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Ai sensi degli art. 147 bis e 153, comma 5 del D. Lgs 267/2000 e per quanto previsto dall'art. 17 del regolamento di contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria;
Ragusa, 11.03.2016

P. IL DIRIGENTE T.A.
DEL SETTORE FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 14 MAR. 2016

IL MESSO COMUNALE



IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 14 MAR. 2016 al 21 MAR. 2016

Ragusa 22 MAR. 2016

IL MESSO COMUNALE



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigit
N. 462 del 11-03-2016

CITTÀ DI RAGUSA

SERVIZIO SOCIO PSICO PEDAGOGICO

CIG: 6623577CA4

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - Oggetto e finalità del servizio

L'oggetto del presente appalto riguarda l'affidamento del servizio socio psico pedagogico nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado del Comune di Ragusa, svolto da un'équipe multi professionale, come definito nel presente capitolato.

L'équipe socio psico pedagogica ha il compito di affiancare l'amministrazione comunale e le istituzioni scolastiche nel favorire il benessere e di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e dovrà sostenere ed attivare le risorse e le capacità presenti nella scuola per favorire un clima costruttivo tra chi è coinvolto nella vita scolastica ed una più efficace integrazione dell'attività di osservazione e prevenzione effettuata nella scuola con l'attività del servizio sociale professionale dell'Ente.

Le diverse professionalità coinvolte dovranno consentire l'attivazione di interventi sinergici su più fronti (scuola, famiglia, agenzie educative del territorio,..) con l'utilizzo di strumenti quali: osservazioni in classe, colloqui con insegnanti, colloqui con le famiglie e contatti con i centri specialistici, contatti costanti con il servizio sociale professionale dell'Ente, attività psicopedagogiche di gruppo, lavoro d'équipe il tutto raccordandosi continuamente con l'amministrazione comunale.

Art. 2 - Tipologia d'intervento

Le tipologie di intervento dovranno mirare a garantire il benessere e la qualità della vita degli alunni allo scopo di prevenire ed eliminare le condizioni di difficoltà, di disagio familiare ed individuale, nonché di favorire l'integrazione degli alunni portatori di handicap attraverso:

- consulenza psicologica, educativa e sociale agli alunni ed alle loro famiglie;
- azioni per la prevenzione dell'insuccesso scolastico e del disagio psico-sociale;
- azioni per l'integrazione scolastica degli alunni immigrati;

Art. 3 Ambito di intervento

L'Ambito di intervento del servizio socio psico pedagogico comprende le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado del Comune di Ragusa.

Le singole équipe devono operare in rete, seguendo una programmazione univoca delle attività e con il monitoraggio ed il controllo del Dirigente del Settore VIII dell'Ente "Servizi Sociali Asili Nido Pubblica istruzione" o suo delegato, anche ai fini della verifica sul buon andamento del servizio, sull'efficienza ed efficacia delle prestazioni erogate, nonché sul rispetto delle norme contenute nel presente capitolato e nel progetto presentato dalla ditta aggiudicataria.

Nell'azione di monitoraggio e controllo l'Amministrazione si coordina con i Dirigenti Scolastici degli Istituti scolastici all'interno dei quali operano le équipe.

Art. 4 – Prestazioni principali

L'aggiudicataria, nell'ambito del servizio svolto nelle scuole, deve garantire dall'1° Aprile al 9 Giugno per n. 59 giornate di didattica da calendario scolastico le seguenti prestazioni:

<i>Scuola dell'infanzia</i>
Partecipazione ad incontri di intersezione ed eventuale programmazione differenziata; Gestione dei casi presi in carico e presa in carico di segnalazioni da parte di docenti, famiglie, servizi territoriali; Gestione dei casi presi in carico di alunni con bisogni specifici individuati con l'osservazione e con lo screenig effettuato durante l'anno scolastico in corso;
<i>Scuola Primaria</i>
Partecipazione ad incontri di interclasse ed eventuale programmazione differenziata; Gestione dei casi presi in carico e presa in carico di segnalazioni da parte di docenti, famiglie,

servizi territoriali; Gestione dei casi presi in carico di alunni con bisogni specifici individuati con l'osservazione e con lo screenig effettuato durante l'anno scolastico in corso; Attività laboratoriali specifiche; Attività di prevenzione della dispersione scolastica Screening per le seconde classi per l'individuazione di D.S.A.
<i>Scuola Secondaria di I grado</i>
Partecipazione ai consigli di classe; Gestione dei casi presi in carico e presa in carico di segnalazioni da parte di docenti, famiglie, servizi territoriali; Gestione dei casi presi in carico di alunni con bisogni specifici individuati con l'osservazione e con lo screenig effettuato durante l'anno scolastico in corso; Attività laboratoriali specifiche; Attività di prevenzione della dispersione scolastica

Art. 5 - Programmazione degli interventi

La ditta aggiudicataria deve far pervenire al Dirigente del Settore VIII dell'Ente "Servizi Sociali Asili Nido Pubblica Istruzione", o suo delegato, il programma degli interventi psico pedagogici che intende realizzare durante il corso dell'anno scolastico, concordato con i Dirigenti Scolastici, da attuare in ciascuna struttura scolastica in funzione del fabbisogno e degli obiettivi stabiliti ad inizio dell'anno scolastico.

La distribuzione degli operatori delle équipe nelle scuole destinatarie del servizio avverrà sulla base delle esigenze e dei bisogni emergenti nel territorio di riferimento delle Istituzioni Scolastiche, previo accordo con il Dirigente del Settore VIII o suo delegato e con il Dirigente Scolastico interessato.

Art. 6 Articolazione organizzativa

Il Servizio di équipe socio-psico-pedagogica verrà realizzato attraverso l'azione congiunta almeno delle seguenti figure professionali per un monte ore complessivo minimo¹ a fianco di ciascuno indicato:

FIGURA PROFESSIONALE	MONTE ORE COMPLESSIVO
Psicologo	2070
Pedagogista	770
Assistente Sociale	1450
Terapista *	210
* logopedista, psicomotricista, danzaterapeuta, musicoterapeuta o addetti all'intermediazione culturale.	

Art. 7 - Mansioni

Ciascun operatore, nell'ambito delle proprie competenze dovrà collaborare con gli altri componenti dell'équipe e con il Servizio Sociale Professionale del Comune. Ciascun operatore deve possedere il titolo di studio specifico o equipollente, nonché l'iscrizione al corrispettivo albo se esistente ed è tenuto a svolgere, a seconda della propria qualifica professionale le mansioni sotto indicate:

¹ Il monte ore riguarda il periodo 1° Aprile -9 Giugno 2016 e tenuto conto che il servizio si svilupperà in n. 59 giornate di didattica come da calendario scolastico

Psicologo

- compie esami attitudinali;
- svolge colloqui con le famiglie ed i docenti;
- svolge colloqui individuali con gli alunni previa autorizzazione delle famiglie e dei docenti;
- integra gli interventi che vengono svolti in ambito scolastico ed extrascolastico a favore degli alunni in situazione di disagio;

Pedagogista

- effettua l'indagine pedagogica su richiesta dei docenti e si coordina con loro per la prevenzione dell'insuccesso scolastico, allo scopo di arricchire l'offerta formativa anche attraverso la predisposizione di *curricula* differenziati che vanno poi supportati da verifiche di efficacia dell'intervento;
- fornisce consulenza pedagogica ai docenti ed ai genitori nel caso di rapporti problematici sia nel gruppo classe che in casi individuali;
- effettua colloqui con la famiglia, laddove le relazioni familiari agiscano negativamente sul rendimento scolastico;
- facilita l'inserimento degli alunni diversamente abili o disagiati, attraverso la progettazione in comune con i docenti, di attività educative e didattiche al fine di superare o ridurre lo svantaggio socio-culturale e favorirne l'integrazione;

Assistente Sociale

- acquisisce informazioni socio ambientali sugli alunni della struttura scolastica di riferimento comunicando le risultanze, ove necessario ai fini dell'intervento sociale, al servizio sociale professionale del Comune con cui ha l'obbligo di coordinarsi per la raccolta dei dati conoscitivi sullo stato di bisogno/disagio delle famiglie al fine di elaborare al meglio gli interventi e di sfruttare le risorse presenti nel territorio;
- favorisce i rapporti con le famiglie, la scuola, le strutture presenti nel territorio, fornendo consulenza e collaborazione per gli adempimenti burocratici;
- collabora alle attività atte a favorire i processi di socializzazione e di relazione all'interno della scuola, delle classi e dei gruppi;

TERAPISTI

L'intervento dei terapisti sarà di volta in volta differenziato in base alla tipologia di bisogno emerso a seguito dello screening effettuato dalle équipe.

Tecnico della riabilitazione (logopedista, psicomotricista)

- Favorisce il miglioramento della comunicazione interpersonale, agendo sul rapporto suoni-linguaggio, cogliendo le carenze nella comprensione del linguaggio e della scrittura;

Musicoterapeuta

- Favorisce il miglioramento della comunicazione interpersonale e delle relazioni attraverso l'uso del suono e promuove il benessere psico-fisico;

Danzaterapeuta

- utilizza il linguaggio corporeo , nelle sue valenze rappresentative e simboliche, con funzioni di prevenzione del disagio e integrazione psico-corporea con finalità socio educativa;
- utilizza le proprie competenze, con finalità preventiva, nei confronti del disagio sensoriale , motorio, psicologico, relazionale;

Mediatore culturale

- facilita la comunicazione fra l'alunno straniero e l'insegnante e tra la famiglia straniera e l'insegnante;
- offre assistenza temporanea agli insegnanti di alunni che non conoscono la lingua italiana;

Art. 8 - Durata del servizio

Il presente appalto avrà la durata di 59 giorni di attività didattiche come da calendario scolastico dal 1° Aprile 2016 al 9 Giugno 2016.

Art. 9 - Base d'asta

L'importo complessivo del Servizio ammonta ad € 94.500,00 Il corrispettivo a base d'asta per il servizio oggetto di affidamento viene fissato in € 90.000,00 oltre I.V.A. al 5%.

L'importo presunto è stato calcolato secondo quanto previsto dal CCNL del settore della cooperazione sociale.

Con l'importo a base d'asta di cui al comma 1, la ditta affidataria si intende compensata di qualsiasi suo avere e pretendere dall'Amministrazione Comunale per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con riferimento al servizio effettivamente svolto, in rate mensili posticipate, previa presentazione di regolare fattura elettronica supportata da un prospetto, dal quale risultino l'elenco nominativo degli operatori impegnati con l'indicazione del numero di ore effettuate da ciascuno presso i singoli istituti con modalità che ne rispettino la riservatezza, ed il numero delle ore totali svolte nel mese.

Art. 10 – Doveri degli Operatori - Sostituzioni – Natura del Rapporto

Il personale assegnato al servizio è tenuto ad una condotta irreprensibile e ad un comportamento improntato alla massima disponibilità, cortesia e correttezza nei confronti di tutta l'utenza, oltre che ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso; deve altresì osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto di ufficio e il dovere della riservatezza ed effettuare le prestazioni di propria competenza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.

Spetterà all'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio chiedere la sostituzione delle persone ritenute non idonee, qualora non osservino un comportamento corretto o non offrano sufficienti garanzie di riservatezza. L'affidatario dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non idonee entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'affidataria, la quale è unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto. Per effetto dell'affidamento del servizio nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra l'Amministrazione ed il personale dell'affidataria, la quale solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione stessa, per essere il presente contratto, appalto di servizio.

Gli operatori hanno l'obbligo di effettuare prestazioni socio educative e non sanitarie in applicazione della legislazione vigente.

Art. 11 – Obblighi dell'affidatario – Responsabilità

1. L'affidatario si obbliga:

- a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale e dal presente Capitolato di appalto;
-

- Al fine di tutelare i delicati aspetti di riservatezza dei soggetti coinvolti, nel corrente anno scolastico, dal servizio socio psico pedagogico e per non disperdere i risultati ottenuti grazie al lavoro prevalentemente intellettuale svolto dalle figure professionali in forza alla Ditta uscente così da poter portare a compimento le dinamiche fino ad ora attivate, si precisa che, in attuazione dell'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, l'aggiudicataria della presente Procedura Negoziata è obbligata ad utilizzare gli operatori in forza alla precedente ditta affidataria, per il periodo di durata del servizio sempre che gli stessi lavoratori non abbiano subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
- ad assumersi la titolarità, nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza, del trattamento dei dati e a custodire direttamente la documentazione contenente la relativa banca dati assumendosi la responsabilità della veridicità delle informazioni rispetto al Comune di Ragusa;
- a svolgere il servizio con organizzazione diretta di propri beni e strumenti dotati di idonee coperture assicurative;
- ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso;
- a comunicare, al momento della sottoscrizione del contratto l'elenco nominativo degli operatori impiegati, la relativa qualifica e *curricula*. Detto elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazioni dovute a sostituzioni, anche temporanee, che si dovessero rendere necessarie ed inevitabili durante l'esecuzione del contratto;
- a sostituire il personale assente (ferie, malattia, maternità, altro), per un periodo superiore a 10 giorni, entro 48 ore, esclusivamente previo parere sull'opportunità di detta sostituzione da parte del Dirigente del Settore VIII. Qualora l'Amministrazione Comunale verifichi che i motivi addotti non possano giustificare l'assenza, può diffidare l'affidataria e in casi estremi e reiterati, si riserva di recedere dal contratto;
- a garantire nei limiti del possibile, la stabilità del personale impiegato limitando il fenomeno di turn-over, al fine di non compromettere in alcun modo il percorso educativo intrapreso, di evitare possibili regressioni o rifiuti da parte del/della minore e/o della sua famiglia e di assicurare efficienza e standard qualitativo costanti al servizio;
- a farsi carico della formazione del proprio personale per tutto il periodo di durata dell'affidamento;
- collaborare al monitoraggio sulla efficacia, efficienza ed economicità del servizio effettuato sulla base dei fattori di qualità e secondo la metodologia concordata con l'Amministrazione in seno ad apposito gruppo di lavoro integrato;
- a redigere con cadenza trimestrale una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse, la descrizione dei punti di forza e criticità nonché recante le ulteriori indicazioni che dovessero essere richieste dall'Amministrazione;
- a trasmettere mensilmente al Settore VIII una relazione sul lavoro svolto con, allegata una scheda che riassume, accanto al nominativo dell'operatore, la mansione, l'attività svolta nel mese di riferimento ed il numero di ore lavorate.

2. L' affidataria è tenuta inoltre a:

- ^A rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge l'attività nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere

configurato; In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'affidatario per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni;

- ▲ garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.

3. L'affidataria solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. Il Comune di Ragusa è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 12 – Norme di Sicurezza.

L'aggiudicataria, ai fini della sicurezza, ha l'obbligo di prendere visione dei documenti della sicurezza e valutazione rischi di tutte le sedi scolastiche e deve fornire agli operatori impiegati del servizio una tessera di riconoscimento.

Art. 13 – Trattamento dati personali - D.Lgs. n° 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, l'appaltatore è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

All'inizio del servizio l'appaltatore dovrà comunicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del personale dell'impresa che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dall'Ambito.

L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali, all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirgli anche a terzi.

Art. 14– Inadempienze e penalità

L'affidatario, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti nonché alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale.

L'affidatario ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetto a una penalità da € 50,00 a € 516,00 per ogni fatto – a seconda della gravità dell'infrazione - qualora:

- si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente capitolato;
- non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
- non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente capitolato speciale.

In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra l'Amministrazione, mediante provvedimento motivato del Dirigente del Settore VIII, procederà alla contestazione formale, invitando la ditta aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora la ditta aggiudicataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata.

La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all'eventuale recidiva.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti addebitando ogni eventuale spesa all'Impresa aggiudicataria, a carico della quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.

Le penalità a carico dell'Impresa aggiudicataria saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute, operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall'Aggiudicataria.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto di cedere il contratto in tutto o in parte.

Art.16- Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto dall'art.2, comma 1, della L.R. n.15 del 20.11.2008 e s.m.i. e dall'art.3 della L.13 agosto 2010 n.136, ha l'obbligo di indicare un conto corrente, bancario o postale, acceso presso banche o presso la società poste Italiane spa, dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale il Comune farà confluire tutte le somme relative all'appalto.

L'aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento purchè idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il codice identificativo di gara(CIG: 6623577CA4).

Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

L'aggiudicatario, altresì, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conto corrente già esistente, dalla destinazione dello stesso alla funzione di conto dedicato, deve comunicare le generalità delle persone delegate ad operare sul conto.

Deve, inoltre, essere indicata ogni eventuale successiva modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 17 – Spese contrattuali - Imposte e Tasse

La ditta affidataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali, imposte e tasse, dovute secondo le leggi in vigore .

Art. 18 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civile e di Procedura Civile.

Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto di gara.

Art. 19 - Contenzioso

Per eventuale contenzioso tra il Comune di Ragusa e il soggetto affidatario del servizio sarà esclusivamente competente il foro di Ragusa.



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE VIII

Settore Servizi Sociali e politiche per la famiglia. Pubblica istruzione, Politiche educative e asili nido

Via Mario Spadola, 56- Pal. INA Tel. 0932 676872-874-848 - Fax 0932 676850

e-mail t.firincipoli@comune.ragusa.it p.calabrese@comune.ragusa.it

Prot. N

Ragusa, 11.03.2016

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio socio psico pedagogico della durata di giorni 59 da calendario scolastico, dal 1° Aprile 2016 al 9 Giugno 2016, Importo stimato pari a € 90.000,00 oltre I.V.A al 5 %. (CIG: 6623577CA4)

Spett.le Ditta

Pec:

Codesta ditta è invitata a partecipare alla procedura negoziata indetta, con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, per l'affidamento del servizio indicato in oggetto dell'importo stimato pari a € 90.000 oltre all'I.V.A al 5 %.

Le caratteristiche del servizio sono quelle precisate nel Capitolato Speciale allegato parte integrante della Determinazione Dirigenziale succitata.

Con l'affidamento in parola si vuole portare a compimento la dinamica degli interventi del servizio socio psico pedagogico svolto negli Istituti Scolastici della Città durante l'anno scolastico in corso.

Al fine di tutelare i delicati aspetti di riservatezza dei soggetti coinvolti, nel corrente anno scolastico, dal servizio socio psico pedagogico e per non disperdere i risultati ottenuti grazie al lavoro prevalentemente intellettuale svolto dalle figure professionali in forza alla Ditta uscente così da poter portare a compimento le dinamiche fino ad ora attivate, si precisa che, in attuazione dell'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, l'aggiudicataria della presente Procedura negoziata è obbligata ad utilizzare gli operatori in forza alla precedente ditta affidataria, per il periodo di durata del servizio sempre che gli stessi lavoratori non abbiano subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);

Nel periodo di riferimento dell'affidamento, dal 1° Aprile 2016 al 9 Giugno 2016 si richiedono le seguenti attività:

Scuola dell'infanzia

- Partecipazione ad incontri di intersezione ed eventuale programmazione differenziata;
- Gestione dei casi presi in carico e presa in carico di segnalazioni da parte di docenti, famiglie, servizi territoriali;
- Gestione dei casi presi in carico di alunni con bisogni specifici individuati con l'osservazione e con lo screenig effettuato durante l'anno scolastico in corso;
-

Scuola Primaria

- Partecipazione ad incontri di interclasse ed eventuale programmazione differenziata;
- Gestione dei casi presi in carico e presa in carico di segnalazioni da parte di docenti, famiglie, servizi territoriali;
- Gestione dei casi presi in carico di alunni con bisogni specifici individuati con

- l'osservazione e con lo screenig effettuato durante l'anno scolastico in corso;
- Attività laboratoriali specifiche;
- Attività di prevenzione della dispersione scolastica
- Screening per le seconde classi per l'individuazione di D.S.A.

Scuola Secondaria di I grado

- Partecipazione ai consigli di classe;
- Gestione dei casi presi in carico e presa in carico di segnalazioni da parte di docenti, famiglie, servizi territoriali;
- Gestione dei casi presi in carico di alunni con bisogni specifici individuati con l'osservazione e con lo screenig effettuato durante l'anno scolastico in corso;
- Attività laboratoriali specifiche;
- Attività di prevenzione della dispersione scolastica

L'affidamento sarà pronunciato in favore della ditta che avrà prodotto il massimo ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara pari a € 90.000,00 oltre IVA al 5% ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. ed ai sensi del parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione prec. n. 219 del 18/12/2013 per cui *"per appalti relativi a servizi socio-educativi..... in cui la Stazione Appaltante abbia individuato l'oggetto della gara in maniera da non lasciare margini di definizione alle imprese concorrenti ed in casi di servizi ripetitivi e non complessi il criterio del prezzo più basso può ben essere utilizzato e ritenuto logico ed appropriato"*

Per partecipare alla gara codesta ditta, qualora interessata, potrà far pervenire **entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 21 Marzo 2016**, in plico controfirmato e sigillato su tutti i lembi di chiusura con ceralacca od equivalente, portante all'esterno la dicitura "Offerta per l'affidamento del servizio socio psico pedagogico della durata di giorni 59 da calendario scolastico, dal 1° Aprile 2016 al 9 Giugno 2016, Importo pari a € 90.000,00 oltre I.V.A al 5 %. CIG 6623577CA4 ", a mano o a mezzo del servizio postale, anche non statale, contenente quanto sotto specificato:

-N. 2 buste separate, a loro volta sigillate con ceralacca od equivalente e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura: "Busta n.1 "Documentazione Amministrativa", Busta n.2 "Offerta Economica".

Le modalità relative alla chiusura, controfirma e sigillatura sono richieste a pena di esclusione.

La gara verrà espletata alle ore 9,00 del 22 marzo 2016 negli Uffici del Settore XII Appalti, Contratti Patrimonio.

La Busta n.1 "Documentazione Amministrativa" deve contenere:

I) L'istanza di partecipazione all'appalto, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante, conforme allo schema allegato, con la quale il concorrente chiede di essere ammesso alla gara e dichiara di autorizzare la Stazione Appaltante all'utilizzo del fax o della posta elettronica per l'invio di ogni comunicazione. Nel caso di concorrente che partecipa in associazione temporanea o come consorzio non ancora costituito, la domanda, resa dal concorrente designato quale capogruppo, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura speciale institoria accompagnata da dichiarazione, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/00, che la procura stessa è tuttora valida ed efficace e che non è stata revocata, né sospesa, né modificata in tutto o in parte.

In caso di partecipazione di consorzio ordinario o di riunione temporanea di imprese già costituita o da costituire, devono essere indicate le parti del servizio assunte da ciascuna impresa costituente l'associazione/consorzio ordinario e l'impresa designata quale capogruppo.

II) Le seguenti dichiarazioni, rese sotto la propria responsabilità in un unico contesto, accompagnate da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000 con cui il titolare o il legale rappresentante, consapevole delle sanzioni civili e penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace:

a) attesti di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione del servizio e di avere giudicato le stesse tali da consentire l'offerta che starà per fare, tenuto conto anche degli elementi che influiscono tanto sul costo dei prodotti, quanto sul costo della mano d'opera e delle forniture da impiegare;

b) indichi i dati dell'impresa, successivamente verificabili, concernenti la capacità economica, finanziaria e tecnica, ai sensi degli artt.41 e 42 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. e precisamente:

1. l'importo del fatturato globale d'impresa degli ultimi tre esercizi non inferiore ad € 18.000,00;
2. l'importo in servizi resi nel settore oggetto della gara negli ultimi tre esercizi non inferiore ad € 14.000,00;
3. l'elenco dei principali servizi prestati durante gli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, con l'indicazione degli importi, delle date con la durata ed i destinatari, pubblici e privati, dei servizi stessi;
4. espletamento negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte di almeno un servizio identico a quello oggetto della gara di importo non inferiore ad € 12.000,00.

In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario il requisito di cui al punto 4. deve essere posseduto per intero da almeno una impresa facente parte del raggruppamento/consorzio.

c) indichi i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolare e direttori tecnici se si tratta di imprese individuali, soci e direttori tecnici se si tratta di s.n.c., i soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di s.a.s., amministratori muniti di potere di rappresentanza direttori tecnici o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio (vds parere AVCP n.58 del 4/4/2012) nonché dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di trasmissione della lettera di invito ¹.

La predetta dichiarazione deve essere sempre resa, pena l'esclusione, anche se negativa ("non vi sono soggetti cessati dalla carica");

d) attesti l'insussistenza delle cause d'esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'art.38, commi 1 e 2, del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente:

lett.a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

lett. b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge n.1423/1956 e di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge n. 575/1965².

lett. c) - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

- che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali (ovvero indicare tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione) ³;

¹ Si precisa che tra i soggetti cessati dalla carica vanno ricompresi anche i soggetti sopra individuati delle imprese eventualmente assorbite o acquisite a vario titolo nell'anno antecedente la data di trasmissione della lettera di invito.

² l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare e i direttori tecnici per le imprese individuali, i direttori tecnici e tutti i soci per le s.n.c., tutti i soci accomandatari e direttori tecnici per le s.a.s., gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci per tutti gli altri tipi di società (vds parere AVCP n.58 del

lett. d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art.17 della legge 19 marzo 1990, n.55;

lett. e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati dell'Osservatorio;

lett. f) di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

lett. g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

lett. h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, del D.Lgs n.163/06 e s.m.i. non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, dello stesso decreto per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;

lett. i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; *(ai fini dei controlli di cui all'art.71 del D.P.R. n.445/00, compilare i dati contenuti nella scheda di cui all'allegato 2)*

lett. l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68;

lett. m) (da rendere in caso di società) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.248;

lett.m-ter) di non essere stata vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203⁴;

ovvero, in alternativa,

di essere stata vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 e di avere denunciato i medesimi fatti all'autorità giudiziaria, fatte salve le circostanze di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

lett.m-quater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di avere formulato l'offerta autonomamente;

ovvero, in alternativa,

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano nei propri confronti in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di avere formulato l'offerta autonomamente;

ovvero, in alternativa,

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano nei propri confronti in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di avere formulato l'offerta autonomamente ⁵.

3 l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare e dei direttori tecnici se si tratta di imprese individuali, dei soci e dei direttori tecnici se si tratta di s.n.c., dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se si tratta di s.a.s., degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dei direttori tecnici o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio (vds parere AVCP n.58 del 4/4/2012). In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di trasmissione della lettera di invito -si precisa che tra i soggetti cessati dalla carica vanno ricompresi anche i soggetti sopra individuati delle imprese eventualmente assorbite o acquisite a vario titolo nell'anno antecedente la data di trasmissione della lettera di invito.

L'esclusione ed il divieto non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Qualora i suddetti provvedimenti penali siano stati pronunciati nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di trasmissione della lettera di invito, occorre dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

4 Tale dichiarazione deve essere resa dai soggetti indicati alla precedente **nota 2**

5 Nelle superiori ipotesi la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono

e) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato;

f) dichiarare di non partecipare alla gara, in caso di impresa consorziata designata quale esecutrice, contestualmente al consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzi tra imprese artigiane di cui fa parte;

g) dichiarare di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra A.T.I. partecipante alla gara;

(caso di consorzi di cui all'art.34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 163/06 e s.m.i.):

h) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; detti consorziati devono produrre le dichiarazioni di cui ai punti II e III; la dichiarazione di cui al punto II), lettera d) -limitatamente alla sub lett. c) deve essere resa anche dai indicati alla precedente nota 3. Le dichiarazioni di cui al punto II), lettera d) -limitatamente alle sub lett. b) e m-ter)- e lettera e) devono essere rese dai soggetti indicati alla precedente nota 2.

In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione della prestazione non possono essere diversi da quelli indicati.

i) indichi la quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare (non superiore, comunque, al 30% dell'importo complessivo);

l) indichi il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica, possibilmente certificata, al quale saranno inviate tutte le comunicazioni relative al presente appalto;

m) dichiarare, ai sensi dell'art.1, c.42 -lett. l), della L. n.190 del 6/11/2012, di non avere instaurato, negli ultimi tre anni, rapporti lavorativi o professionali con soggetti ex dipendenti del Comune di Ragusa che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autorativi o negoziali;

III) dichiarazione sostitutiva del Certificato del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, nella quale devono essere indicati tutti gli elementi e/o dati contenuti nello stesso, compresi i dati relativi ai soci ed alle relative quote di partecipazione;

IV) La prova della costituzione della cauzione provvisoria, dell'importo di € 1.800,00, pari al 2% dell'importo a base d'asta, con le modalità di cui all'art.75, commi 2 e 3, del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i..

Tale cauzione provvisoria può essere ridotta del 50% nel caso in cui l'operatore economico sia in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (da allegare a pena di esclusione);

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., nel caso di aggiudicazione.

La cauzione dovrà inoltre contenere le previsioni di cui all'art. 75, commi 4 e 5 del "Codice" e precisamente:

➤ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

➤ avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e comunque fino alla stipula del contratto.

Le predette previsioni sono richieste a **pena di esclusione**.

In caso di associazione o consorzio ordinario non ancora costituiti, la cauzione deve essere intestata al raggruppamento.

A pena di esclusione, le copie riprodotte su supporto analogico di polizze, sottoscritte o meno con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, devono essere dichiarate conformi agli originali da pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.

V) (Caso di associazione già costituita):

copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata, secondo la disciplina contenuta nell'art. 37 del D.Lgs 163/06.

VI) Certificato, in originale o copia conforme, di qualità ISO 9001:2000 (*documento da produrre, a pena di esclusione, qualora il concorrente si avvalga della facoltà di dimezzare la polizza ai sensi dell'art.75, comma 7, del D.Lgs 163/06*).

La Busta n.2 "Offerta economica" deve contenere, a pena di esclusione:

- l'indicazione dell'**offerta percentuale di ribasso**, espressa in cifre ed in lettere, sull'importo a base di gara; si precisa che gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza da interferenze sono pari a zero.
- l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza (costi afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa).

In caso di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione espressa in lettere.

Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento.

La predetta offerta, deve essere debitamente sottoscritta dall'imprenditore o dal legale rappresentante della società concorrente. La busta deve essere chiusa con ceralacca od equivalente e controfirmata sui lembi di chiusura e nella stessa, oltre all'offerta, non devono essere inseriti altri documenti.

L'offerta congiunta presentata dai soggetti di cui all'art.37, comma 8, del D. Lgs n.163/2006 deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui al suddetto art.37.

Nel caso in cui si individuino offerte anormalmente basse, secondo i criteri previsti all'art.86, comma 2, del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., si procederà ai sensi degli articoli 87 e 88 del Decreto medesimo.

In caso di presentazione di offerte con ribasso superiore al 25%, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 19, c6ter, della L.R. n° 12/2011 e s.m.i., occorre allegare all'offerta, a pena di esclusione, le relative analisi giustificative da inserire all'interno del plico contenente l'offerta economica.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell'art. 88 del citato D.Lgs. n. 163/2006.

L'Amministrazione si riserva, in tutte le fasi della gara, l'esercizio della facoltà di cui all'art. 46 del D.Lgs 163/06 e s.m.i in materia di integrazione documentale.

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., il concorrente sarà obbligato – ai sensi dell'art. 39 del D.L. n°90/2014 – al pagamento a favore della stazione appaltante di una sanzione pecuniaria corrispondente all'uno per mille del valore del presente appalto, cioè pari ad € 90,00 il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. Si applica comunque quanto previsto dall'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs n° 163/06 e s.m.i.

PRECISAZIONI

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario ciascuna impresa deve produrre le dichiarazioni e la documentazione indicate ai punti II), III), VII) e VIII).

La documentazione di cui i punti IV), V), e VI) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

Le dichiarazioni di cui al punto II), lettera d) -limitatamente alle sub lett. b)-, e c) del bando devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.. Le dichiarazioni di cui al punto II, lettera d) -limitatamente alla sub lett. m-ter)- e lettera e) della lettera di invito devono essere rese dai soggetti previsti dall'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.

AVVALIMENTO. In caso di avvalimento inoltre la Busta n.1 " Documentazione Amministrativa" dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione **del concorrente** attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione **del concorrente** circa il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'**impresa ausiliaria** attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al sopra citato art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (detta dichiarazione deve essere resa con le modalità e per i soggetti indicati al precedente punto II) lettera d) nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'**impresa ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'**impresa ausiliaria** con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- f) il **contratto**, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di **avvalimento** nei confronti di una impresa che appartiene al **medesimo gruppo**, in luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

L'impresa ausiliaria deve produrre, a pena di esclusione, la documentazione (con le modalità indicate per i concorrenti) idonea a certificare i requisiti oggetto di avvalimento (indicati alla superiore lett.a). (A solo titolo esemplificativo, qualora l'impresa ausiliaria mette a disposizione requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica, deve produrre la relativa documentazione dimostrativa).

Avvertenze:

a) Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine utile.

Nel rispetto dei principi di cui all'art.46 del D.Lgs n.163/2006, si farà luogo, altresì, all'esclusione dalla gara nel caso che sia scaduto o manchi qualcuno dei documenti richiesti o dei dati ed elementi per la loro completezza e regolarità, ovvero qualora una delle dichiarazioni richieste non venga resa o venga resa in maniera difforme.

Non sono ammessi alla partecipazione alla gara i soggetti per i quali sussistono:

- le cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, della L.R. n.15/08;
- violazioni alle prescrizioni per le quali nel presente bando è prevista l'esclusione.

Non sono, altresì, ammessi alla partecipazione alla gara i concorrenti che non sono in possesso dei requisiti di cui al punto II - lett.b).

Non possono stipulare contratti i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art.53, c.16-ter, del D.Lgs n.165/2001, come introdotto dalla lettera I) del comma 42 dell'art.1, L. 6 novembre 2012, n.190, pena la nullità degli stessi.

b) Trascorso il termine perentorio stabilito precedentemente per la ricezione delle offerte, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.

c) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

d) Quando in una offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione in lettere.

e) Il seggio di gara si riserva di disporre in autotutela, con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di gara.

f) Si avverte che prima dell'apertura delle offerte economiche verrà effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di cui all'art.48, comma 1, del citato D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. nei confronti di un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico in sede di gara. Nei confronti degli stessi concorrenti sorteggiati si procederà, inoltre, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/00, ai controlli d'ufficio relativi

alla veridicità delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara. Tale potestà sarà esercitata anche nei casi in cui sorgano dubbi.

g) Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o dichiarazione non prescritti dalla lettera di invito.

AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO

a) L'impresa aggiudicataria entro dieci giorni dalla comunicazione deve presentare:

- copia delle dichiarazioni IVA degli ultimi tre esercizi e certificati dei servizi espletati negli ultimi tre anni rilasciati dagli enti committenti;
- prova della costituzione del deposito provvisorio presso la Tesoreria Comunale di € 30,00, salvo conguaglio o rimborso, per spese contrattuali; i diritti di segreteria, invece, saranno conteggiati prima della stipula del contratto;
- prova della costituzione della cauzione definitiva nella misura indicata all'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006.

Qualora l'impresa aggiudicataria non provveda a quanto sopra richiesto, si disporrà la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

b) In pendenza dell'accertamento di cui alla vigente normativa antimafia, l'impresa aggiudicataria resta vincolata all'offerta formulata. Se dai predetti accertamenti risulti che l'impresa aggiudicataria, o alcune delle imprese riunite o consorziate non siano in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'appalto, l'aggiudicazione non avrà seguito.

c) Il verbale di gara è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, restando subordinato, nella sua efficacia, all'approvazione da parte del Dirigente competente ed agli adempimenti ed accertamenti sopra detti.

d) Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese dipendenti dalla stipula del contratto con tutti gli oneri fiscali relativi.

e) L'aggiudicatario dovrà ottemperare all'obbligo di cui all'art.11 1° comma 2° punto, del capitolato speciale riguardo la continuità lavorativa degli operatori già utilizzati dalla precedente ditta aggiudicataria.

f) Il rinvio a giudizio del legale rappresentante e dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata comporterà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n.15 del 20.11.2008.

g) **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.** L'aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2, comma 1, della L.R. n.15 del 20.11.2008 e s.m.i. e dall'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136, ha l'obbligo di indicare un conto corrente, bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, **dedicato**, anche non in via esclusiva, sul quale il Comune farà confluire tutte le somme relative all'appalto.

L'aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento purchè idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il codice identificativo di gara (**CIG: 6623577CA4**)

Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

L'aggiudicatario, altresì, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conto corrente già esistente, dalla destinazione dello stesso alla funzione di conto dedicato, deve comunicare le generalità delle persone delegate ad operare sul conto.

Deve, inoltre, essere indicata ogni eventuale successiva modifica relativa ai dati trasmessi.

h) Il contratto sarà stipulato con modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs n.163/06, come sostituito dal comma 3 dell'art. 6 del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni dalla L.17/12/2012 n.221.

- i) Si avverte, altresì, che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto di cui al punto II), lett. n) del presente invito ex art.1, c.42 -lett. I) della L. n.190 del 6/11/2012, comportano la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti. Dalla violazione, inoltre, consegue il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Tiziana Firrincieli

DATI PERSONALI.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

	IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII
	<i>Arch. Antonio Virginia</i>

